

ADEMPIMENTI

Convertito in legge il Decreto PNRR2. Le novità fiscali in sintesi

di Lucia Recchioni

La conversione in legge del **D.L. 36/2022** (c.d. “Decreto PNRR 2”) **non** porta con sé i **rinvii sperati** e da oggi, 1° luglio, **scatta l’obbligo di fatturazione** anche per

- i **soggetti in “regime di vantaggio”** previsto per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'[articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011](#),
- i **soggetti forfettari**, di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#);
- le **associazioni** che hanno esercitato l’opzione di cui agli [articoli 1 e 2 L. 398/1991](#) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000,

se **nell’anno precedente (2021) hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000.**

Le **micro-partite Iva**, che non hanno raggiunto la predetta soglia di compensi/ricavi saranno assoggettate ai nuovi obblighi dal **1° gennaio 2024.**

Altre sono invece le modifiche introdotte dalla legge di conversione ([L. 79/2022](#), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29.06.2022).

Di seguito si richiamano, in un **prospetto di sintesi**, le **principali novità fiscali.**

Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici	Vengono confermate le sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici a decorrere dal 30 giugno. Il nuovo comma 01 , introdotto dalla Legge di conversione nell' articolo 18 D.L. 36/2022 , prevede inoltre l’obbligo di accettare , come mezzo di pagamento, anche le carte prepagate : i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono pertanto tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate.
Lotteria degli scontrini	Viene introdotto dalla Legge di conversione il nuovo comma 4-bis all' articolo 18 D.L. 36/2022 , prevedendo nuovi requisiti per poter partecipare alla c.d. “ lotteria degli scontrini ”. Se in passato, infatti, era sufficiente comunicare il “codice lotteria”, a fronte della riforma operata, per poter partecipare all’estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato procedano

all'acquisto con **metodi di pagamento elettronico** di cui sono titolari, **che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari** o su **rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare** certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una **rappresentanza** rilasciata antecedentemente alla partecipazione, e che associno all'acquisto medesimo il proprio **codice lotteria**.

La nuova norma, inoltre, prevede la possibilità di introdurre lotterie degli scontrini **sia istantanee, sia differite**, anche differenziate **per entità e numero dei premi**.

Resta ferma, invece, la previsione in forza della quale la persona fisica può **segnalare il rifiuto dell'esercente** all'acquisizione del codice lotteria nell'apposito **portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli**. Tali segnalazioni sono **utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza** nell'ambito delle **attività di analisi del rischio di evasione**.

Ponendo fine ai **dubbi interpretativi** che erano sorti, la Legge di conversione introduce il **nuovo comma 4-ter** nell'[articolo 18 D.L. 36/2022](#), prevedendo che, per gli **acquirenti delle unità immobiliari che, alla data del 30 giugno 2022, abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita** dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato **acconti** mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la **dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali**, che abbiano ottenuto il **collaudo** degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia **accatastato almeno in categoria F/4**, l'**atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022**, potendo così beneficiare del **sismabonus acquisti "potenziato" al 110%**.

L'**articolo 24-bis**, introdotto dalla legge di conversione, riconosce, per il **2023**, un **contributo** (fino a 1 milione di euro) per **progetti d'investimento finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili** e dei relativi sistemi di accumulo, a beneficio di una serie di soggetti pubblici e privati che **gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive** nelle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**.

Più precisamente, possono richiedere il contributo in conto capitale (ovvero a fondo perduto) le **associazioni e le società sportive dilettantistiche**, le **federazioni sportive nazionali**, gli **enti di promozione sportiva**, le **discipline sportive associate e gli enti pubblici**. L'importo massimo dell'aiuto è fissato nell'**80% dei costi ammissibili**.

Ulteriori novità in materia di superbonus

Contributo in favore di infrastrutture sportive e piscine per l'installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili